

Rassegna stampa del 4/12/2018

- » Credito dell'amministratore, in causa il condominio
- » La mancata anticipazione va contestata
- » Assunzioni a termine, la guida per il portiere
- » Dal 2019 gli agenti immobiliari potranno amministrare condomini?
- » Fattura elettronica anche per i servizi energetici
- » Entrate-Garante, accordo in settimana
- » Consulenti in allarme sull'e-fattura «Peso insopportabile per i piccoli»
- » Da oggi stop alla Sabatini ter. Risorse esaurite
- » Incentivi Inail più ampi
- » Il bonus per la formazione 4.0 anche per corsi e-learning

Credito dell'amministratore, in causa il condominio

LE ANTICIPAZIONI

Il debito è di carattere condominiale anche se è di uno solo

La parziarietà vale come regola interna di suddivisione dei costi

Edoardo Valentino

L'amministratore di condominio può indifferentemente citare in giudizio il condominio o i singoli proprietari morosi per ottenere il pagamento delle spese da lui anticipate per lo stabile nel corso del mandato. All'esito del giudizio avrà un titolo giudiziario che potrà mettere in esecuzione avverso i singoli condòmini per la quota di rispettiva competenza, in ragione del vigente principio di parziarietà interna del debito condominiale.

Questi i principi ribaditi dalla Cassazione con la sentenza 27363/2018.

Il caso prendeva le mosse quando un amministratore faceva causa al condominio che gli aveva appena revocato il mandato, domandando il pagamento di alcune somme che aveva anticipato per il palazzo nel corso della gestione.

Il condominio negava gli addebiti in quanto tale somma, a eccezione di una piccola parte, sarebbe stata interamente dovuta al mancato pagamento degli oneri da parte di una singola condominae - in ragione di ciò - lei sola sarebbe stata giustamente legittimata passiva dell'azione giudiziale di recupero del credito.

Dopo alterne vicende, la Corte d'appello riteneva accertata la natura parziaria e divisibile dell'obbligazione condominiale e quindi solamente la condomina morosa era considerata responsabile per il debito oggetto di causa.

L'amministratore di condominio agiva quindi in Cassazione chiedendo la riforma della sentenza di appello per una non corretta applicazione dell'articolo 1134 del Codice Civile. Tale norma afferma che «se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte».

A detta dell'amministratore, infatti, anche ammesso e non concesso che l'obbligazione in oggetto fosse divisibile, ciò non avrebbe comportato il venire meno del potere di rappresentanza dello stesso amministratore rispetto allo stabile, che ne giustifica la chiamata in causa per un debito di carattere condominiale a prescindere da chi abbia mancato il pagamento della propria quota di spese e quindi cagionato il debito.

La Cassazione, con la sentenza 27363/2018, accoglieva il motivo di ricorso affermando che «l'amministratore cessato dall'incarico può chiedere il rimborso delle somme da lui anticipate per la gestione condominiale sia, come avvenuto nel caso in esame, nei confronti del condominio legalmente rappresentato dal nuovo amministratore [...] sia, cumulativamente, nei confronti di ogni singolo condomino, la cui obbligazione di rimborsare all'amministratore mandatario le

anticipazioni da questo fatte nell'esecuzione dell'incarico deve considerarsi sorta nel momento stesso in cui avviene l'anticipazione e per effetto di essa non può considerarsi estinta dalla nomina del nuovo amministratore».

In conclusione, quindi, la Cassazione non mette in dubbio il carattere parziario dell'obbligazione condominiale ma sottolinea che l'amministratore ha il diritto di chiamare in causa il condominio anche per il debito contratto dallo stesso per il mancato pagamento di uno solo dei proprietari che lo compongono. La parziarietà, infatti, vale come regola di imputazione interna del condominio e condiziona le modalità di esecuzione del titolo con l'esito che, indifferentemente dal fatto che l'amministratore abbia ottenuto il titolo verso il condominio o agendo verso il singolo condomino inadempiente, dovrà mettere in esecuzione la sentenza avendo riguardo delle singole quote millesimali dei debitori (e iniziando dai condòmini morosi).

La mancata anticipazione va contestata

IL GIUDIZIO

Nella valutazione da parte del giudice entra anche il passaggio di consegne

Luigi Salciarini

Anticipazioni dell'amministratore, il condominio che non produce prove "acconsente" a rimborsare il credito. Questo, in estrema sintesi, il principio desumibile dalla sentenza del Tribunale di Roma 2909/2018.

Il caso affrontato è paradigmatico: l'amministratore conviene in giudizio il condominio chiedendone la condanna al pagamento di una somma pari a quasi ottomila euro a titolo di restituzione delle anticipazioni fatte nel periodo in cui ha svolto l'incarico (nella specie, per i costi necessari per i lavori di prevenzione incendi eseguiti nell'autorimessa condominiale).

La particolarità è che il condominio rimane contumace (non produ-

cendo i documenti richiesti dal giudice), con la conseguenza che la decisione del giudice, con riferimento alla prova del credito, è costretta a fondarsi su elementi di fatto sostanzialmente indiretti, anche in considerazione del fatto che l'amministratore "cessato" probabilmente non conserva presso di sé (e non può quindi produrre) la documentazione contabile idonea a giustificare la sua richiesta di rimborso e di conseguente condanna del condominio).

A dire il vero, la prova del credito non si è limitata al comportamento indifferente/negligente del condominio ma ha compreso anche la produzione di altra documentazione da parte dell'ex amministratore (copia dei bonifici bancari dei suoi pagamenti, un verbale assemblea in cui non si contesta il suo credito, il "passaggio di consegne" che, seppur non ha l'efficacia propria della ricognizione di debito, costituisce comunque un indizio liberamente valutabile dal giudice).

DECRETO DIGNITÀ

ASSUNZIONI A TERMINE,
LA GUIDA PER IL PORTIEREdi **Donato Apollonio**

Il “decreto dignità” (Dl 87/2018 convertito con legge 96/2018) ha apportato novità alla disciplina dei contratti a termine cui spesso il condominio deve ricorrere per la temporanea sostituzione del portiere o del custode assunto a tempo indeterminato. Per esempio per ferie, aspettativa o malattia.

In particolare, dal 1° novembre sono diventate operative le modifiche alla normativa previgente (Dlgs 81/2015) e – pertanto – da tale data la stipula di un contratto senza una specifica causale può avvenire solo per una durata non superiore a 12 mesi, mentre la durata massima del contratto a tempo determinato si riduce a 24 mesi rispetto ai 36 mesi previsti dalla precedente disciplina.

Ora, quindi, se il contratto ha una durata sino a 12 mesi non è necessario indicare il motivo della sostituzione, che risulta invece d’obbligo, se si vuole evitare la trasformazione del rapporto da tempo determinato a indeterminato, in caso di durata superiore. Considerato che nel condominio le sostituzioni temporanee dei dipendenti non sono normalmente di lunga durata, occorre prestare attenzione alla disciplina delle proroghe e dei rinnovi che può risultare piuttosto insidiosa. In sintesi, con il consenso del lavoratore:

- il contratto può essere rinnovato solo ove sussistano esigenze sostitutive;

- il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza di esigenze sostitutive;

- il termine del contratto può essere prorogato solo quando la durata del contratto sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di quattro volte nell’arco di 24 mesi. Attenzione: se il lavoratore è riassunto con contratto a termine entro 10 giorni dalla scadenza di un contratto di durata sino a 6 mesi (o 20 giorni se di durata superiore) il secondo si trasforma a tempo indeterminato.

Salva diversa previsione dei contratti collettivi, la durata dei rapporti a termine non può superare i 24 mesi; un ulteriore contratto della durata massima di 12 mesi può essere stipulato presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Importante: concorrono al raggiungimento dei limiti massimi anche i rapporti di lavoro in somministrazione

Inoltre, anche se il Ccnl Confedilizia-Cgil-Cisl-Uil prevede una possibilità di proroga, sino a 3 anni, del contratto iniziale, si consiglia di attenersi alla disciplina legale sino a quando la contrattazione collettiva non sarà aggiornato (attualmente fa infatti riferimento al Dlgs 368/2001, da tempo non più in vigore).

— **A cura di Assoedilizia**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 2019 gli agenti immobiliari potranno amministrare condomini?

di *Francesco Schena*

La 14^a commissione del Senato, che si occupa delle Politiche dell'Unione Europea, sta licenziando il disegno di legge n. 882 in tema di "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" (Legge europea 2018).

L'art. 2 del DDL detta disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione a seguito della procedura di infrazione n. 2018/2175 e prevede che "L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni e servizi afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione."

La seduta di giovedì 22 novembre 2018, ha approvato l'emendamento 2.3 (testo 3) che ha soppresso la parola "servizi" ed ha aggiunto ulteriori incompatibilità dell'esercizio dell'attività di mediazione con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.

In buona sostanza, si tratta di una ridefinizione dei regimi di incompatibilità che da una parte libera il campo dei "servizi" e, dall'altra, chiude ulteriormente ai dipendenti, pubblici e privati, e alle professioni intellettuali del medesimo settore merceologico, ovvero, quello degli immobili per il caso dell'agente immobiliare.

Nello specifico, l'ipotesi è quella di consentire agli agenti immobiliari di erogare alla propria clientela tutta una serie di servizi legati comunque alla gestione di un immobile come, ad esempio, il coordinamento di tutta la fase

degli affitti brevi, compresa la cura di tutte quelle attività collegate come la pulizia degli immobili, l'accoglienza del conduttore ecc. Non sarà consentito, invece, agli architetti, agli ingegneri o ai geometri che operano nel campo degli immobili svolgere la professione di agente immobiliare, così come per gli altri professionisti che svolgono l'attività di valutatore immobiliare.

Inoltre, l'emendamento approvato, prevede l'incompatibilità con l'esercizio di qualsiasi professione intellettuale in situazioni di conflitto di interesse.

A questo punto, una domanda va posta: potrà l'agente immobiliare svolgere anche l'attività di amministratore di condominio? In tempi passati, il Ministero dello Sviluppo Economico, dopo precedenti pareri contrastanti e certamente non chiarificatori, ha avuto modo di esprimere al riguardo la propria contrarietà nel caso in cui l'attività di amministratore di condominio fosse svolta in via imprenditoriale e comunque non occasionale.

Oggi, la possibile approvazione in via definitiva del DDL n. 882, renderebbe il quesito nuovamente attuale alla luce proprio dell'emendamento 2.3 (testo 3), e la risposta potrebbe non risultare affatto semplice. L'abolizione della parola "servizi" dalla prima scrittura dell'articolo 2 del DDL - che punta a modificare il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 - certamente apre ai servizi "puri" e le ulteriori incompatibilità si rivolgono all'esercizio delle professioni intellettuali. Pertanto, a questo punto, per rispondere alla prima domanda, occorre porsi una seconda: l'amministratore di condominio coincide con un imprenditore che eroga servizi, con l'esercizio di una professione intellettuale o con nulla di tutto ciò?

A parere di chi scrive, svolgere l'attività di amministrazioni condominiali in forma di

lavoro autonomo non significa erogare servizi ma, sicuramente, prestare un'opera intellettuale nell'ambito di un contratto di mandato e sia il nuovo articolo 71-bis d.a.c.c. che il D.M. n. 140/2014 non possono che avallare la natura intellettuale dell'opera, non fosse altro per i requisiti "professionali" richiesti e la formazione "professionale" imposta, sia iniziale che di aggiornamento periodico. L'articolo 2229 c.c., poi, stabilisce come spetti alla legge determinare quali siano le professioni intellettuali il cui esercizio è da subordinare all'iscrizione in appositi albi o elenchi con la conseguenza, dunque, che non occorre l'esistenza di un albo o un elenco per qualificare una professione come "intellettuale".

Ma non solo. Amministrare un dato condominio e gestire la vendita di un immobile ivi collocato, potrebbe, chiaramente, determinare una situazione di conflitto di interessi ancorché da valutare di caso in caso. Pensiamo al caso dei taciuti debiti pregressi del venditore o alle mancate attivazioni delle esecuzioni per il recupero dei crediti condominiali nelle vesti di amministratore verso il venditore nonostante il sopraggiungere dei tempi di legge per il motivo, magari, di non deteriorare il secondo rapporto di mandato.

Per tornare, dunque, alla domanda iniziale, potrà l'agente immobiliare svolgere anche l'attività di amministratore di condominio? Le mie conclusioni sono in senso negativo non potendosi negare la natura intellettuale di medesimo settore merceologico della professione di amministratore, a cui vanno aggiunti anche i possibili conflitti di interesse nello svolgere simultaneamente le due professioni.

Probabilmente in molti giudicheranno la mia interpretazione come restrittiva ma è sicuramente fin troppo estensiva l'interpretazione contraria che vorrebbe consentire agli agenti immobiliari l'esercizio della professione di amministratore di condominio.

Da ultimo, ma non per scarsa rilevanza, è opportuno ricordare come il raggruppamento Istat delle professioni posizioni quella dell'amministratore di condominio nel terzo grande gruppo delle "Professioni Tecniche", come professione nell'organizzazione e amministrazione, categoria "Contabili e assimilate", al codice 3.3.1.2.3.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOTA TECNICA DEL GSE

Fattura elettronica anche per i servizi energetici

Fatturazione elettronica senza eccezioni. Dal 1° gennaio 2019 anche il processo di fatturazione attiva del Gse (ovvero l'emissione di fatture per i costi amministrativi verso i titolari di contratti attivi), sarà digitalizzato, utilizzando il sistema di interscambio (Sdi) che controlla e invia le fatture emesse. Per consentire la fatturazione elettronica è necessario comunicare al Gse un indirizzo Pec o un codice destinatario all'interno dell'area clienti, nella sezione «dati fiscali» del menù «gestisci operatori». È con la nota tecnica del 30 novembre 2018 che il gestore dei servizi energetici descrive le modalità di invio del recapito per le fatture elettroniche per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, ai fini Iva. Per gli operatori che non comunicheranno al Gse il proprio recapito per consentire l'invio delle fatture tramite il sistema di interscambio (Sdi), verrà inserito il codice convenzionale «0000000». In caso di titolarità di più contratti con il Gse si può scegliere un codice destinatario/Pec come preferito a cui saranno automaticamente associati tutti i contratti siglati con il gestore. Una volta effettuata la scelta, l'associazione sarà visibile nell'arco di 24 ore all'interno dei portali applicativi corrispondenti. In caso contrario sarà necessario selezionare servizi Gse e abbinare il recapito ai contratti stipulati in ciascun portale applicativo corrispondente. La fatturazione elettronica è un sistema che consente l'emissione, la trasmissione e la conservazione delle fatture in formato digitale chiamato Xml (eXtensible Markup Language).

Gli step per la fatturazione elettronica. Il soggetto che ha rapporti con il gestore dei servizi energetico entro il 31 dicembre 2018 deve seguire i seguenti step:

- dotarsi di un gestionale che possa emettere le fatture elettroniche in formato Xml (è necessario verificare che il software possa convertire le fatture nel formato richiesto, in caso il titolare dei contratti con Gse ne già in possesso);
- affidarsi a un intermediario autorizzato (società autorizzate, alle quali va richiesto il «codice destinatario») per la trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche da Sdi o trasmettere in modo autonomo utilizzando il sito dell'Agenzia delle Entrate;
- inviare in conservazione sostitutiva, i documenti elettronici validati dall'Sdi.

Cinzia De Stefanis

Entrate-Garante, accordo in settimana

Sulla e-fattura lavori Agenzia delle entrate-Garante privacy chiusi entro questa settimana. Secondo quanto risulta a *ItaliaOggi* le due amministrazioni starebbero mettendo a punto i chiarimenti necessari per potenziare il canale di trasmissione e la protezione dei dati sensibili. In questo modo si supererebbero le osservazioni tranchanti del parere del garante della privacy sull'operabilità della piattaforma fatturazione elettronica. Ieri, peraltro, con una nota stampa i deputati del Movimento cinque stelle della camera hanno ricordato che «Stamane (ieri per chi legge, ndr) abbiamo incontrato i dirigenti di Mef, Agenzia delle entrate e Sogei sul tema della e-fattura. Sogei si dice ottimista in vista dell'avvio della fatturazione elettronica mentre permangono, purtroppo, le nostre perplessità. Al 3 dicembre siamo ancora di fronte a importanti criticità che abbiamo ribadito e segnalato al tavolo. Invitiamo, ancora una volta, Sogei ad accelerare per rendere maggiormente fruibili i software. A breve richiederemo un nuovo incontro per stilare un piano dettagliato di semplificazioni nel tempo: ereditiamo dal passato una situazione complessa, stiamo monitorando il lavoro di Sogei e ci stiamo battendo ogni giorno per semplificare la vita dei contribuenti. In questo senso, tuteleremo le piccole e medie imprese che nel primo periodo incontreranno delle difficoltà». Intanto si ricorda che il decreto fiscale ha approvato degli emendamenti sia sulla moratoria delle sanzioni fino a settembre 2019, sia sull'esenzione del ciclo attivo delle fatture per i medici e sul potenziamento del canale di trasmissione a tutela della riservatezza del dato. Il garante privacy, Antonello Soro, con parere del 16 novembre (si veda *ItaliaOggi* del 17/11/18) ha riservato una sonora bocciatura all'impianto telematico messo in piedi dall'Agenzia delle entrate e da Sogei per l'avvio della fatturazione elettronica tra privati dal 1° gennaio prossimo. Per il Garante, infatti, il provvedimento presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Cristina Bartelli

— © Riproduzione riservata —

Consulenti in allarme sull'e-fattura «Peso insopportabile per i piccoli»

ADEMPIMENTI

I professionisti rilanciano la moratoria sulle sanzioni e l'invito all'avvio graduale

Sogei in commissione Finanze della Camera, il M5S sottolinea le criticità

Federica Micardi

L'imminente obbligo della fattura elettronica, previsto per il 1° gennaio, preoccupa anche il Movimento 5 Stelle.

L'incontro che si è svolto ieri alla Camera presso la commissione Finanze alla presenza di Sogei e agenzia delle Entrate non ha tranquillizzato i politici presenti, nonostante l'ottimismo manifestato da Sogei. Lo ha comunicato il portavoce del M5S in commissione Finanze alla Camera: «Al 3 dicembre siamo ancora di fronte ad importanti criticità che abbiamo ribadito e segnalato al tavolo. Invitiamo, ancora una volta, Sogei ad accelerare per rendere maggiormente fruibili i software».

È intenzione dei Cinque Stelle stilare un calendario delle semplificazioni. Nel comunicato il Movimento ricorda che questo problema è un retaggio del precedente governo: «ereditiamo dal passato una situazione complessa, stiamo monitorando il lavoro di Sogei e ci stiamo battendo ogni giorno per semplificare la vita dei contribuenti. In questo senso, tutelaremo le piccole e medie imprese che nel primo periodo incontreranno delle difficoltà».

Gli allarmi negli ultimi giorni si fanno sempre più numerosi. Venerdì il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti è tornato sulla questione fattura elettronica ricordando che si è ancora in tempo per evitare la

débâcle (si veda «Il Sole 24 Ore» del 29 novembre).

Ieri sono scesi in campo i consulenti del lavoro per rilanciare l'idea di un invio graduale e per sottolineare i rischi per le piccole e micro imprese. Il presidente della Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro Rosario De Luca parla di «un'incertezza operativa non più tollerabile». De Luca sottolinea il fatto che «le piccole strutture, come imprenditori e studi professionali, resteranno strozzati dai nuovi adempimenti».

La fatturazione elettronica richiede dei dispositivi software e hardware che hanno un costo, e gli aggiornamenti che eventualmente bisognerà apportare in tempi brevi per rispettare le regole sulla privacy richiederanno ulteriori esborsi. «A complicare il quadro dell'obbligo imminente di dover usare la fattura digitale tra privati - sottolineano i consulenti - c'è la diversa diffusione della cultura informatica tra i piccoli imprenditori, nonché l'assenza sul territorio nazionale di una copertura uniforme della banda larga».

Insomma per i consulenti questa «presunta semplificazione rischia di mettere a repentaglio l'operatività di una larghissima fetta di imprese italiane». Per questo propongono un anno di moratoria del regime sanzionatorio, accoppiato a un sistema premiale per chi vi aderisce.

Per sensibilizzare il Governo a intervenire, il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha scritto sul proprio profilo facebook che il 12 dicembre alle 11 scenderà in piazza Montecitorio «insieme a professionisti, artigiani, commercianti e imprenditori per chiedere al Governo che la fatturazione elettronica sia obbligatoria solo per le prestazioni di importo superiore a 10mila euro e che sia posticipata per le piccole imprese al 2022».

Un decreto dello Sviluppo economico congela l'agevolazione fino a nuovi stanziamenti

Da oggi stop alla Sabatini ter

Risorse esaurite. Lo sportello chiude, istanze irricevibili

**DI CINZIA DE STEFANIS
E LUIGI CHIARELLO**

Stop da oggi, quattro dicembre, alla presentazione delle domande di accesso ai contributi Sabatini ter (acquisto beni strumentali d'impresa), a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Da questa data, pertanto, le domande presentate dalle imprese sono considerate irricevibili. Con un decreto direttoriale del ministero dello Sviluppo economico del 3/12/2018 (in corso di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*) è stata disposta la chiusura dello sportello incentivi «beni strumentali d'impresa» per la presentazione delle domande di accesso ai contributi. La chiusura è stata causata dall'esaurimento dei fondi, precedentemente stanziati. La misura, va ricordato, sostiene gli investimenti per acquistare (o acquisire in leasing) macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. Qualora entro il 2 febbraio 2019 (e cioè entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura dello sportello) si rendano disponibili ulteriori risorse (derivanti dalla riduzione dei finanziamenti deliberati dalle banche rispetto agli importi prenotati, ovvero da eventuali rinunce da parte delle imprese beneficiarie), le stesse potranno essere utilizzate esclusivamente per incrementare l'importo della prenotazione disposta in misura parziale. E, successiva-

mente, per soddisfare eventuali altre richieste di prenotazione, risultanti prive di copertura, nel rispetto dell'ordine di presentazione delle stesse istanze all'interno della medesima trasmissione mensile. Le eventuali richieste di prenotazione non soddisfatte con queste risorse acquisiscono priorità di prenotazione in caso di riapertura dello sportello. Le domande delle imprese, presentate a banche o intermediari in data antecedente a quella di chiusura dello sportello - e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse, inviata dalle medesime banche o dagli intermediari finanziari al ministero dello Sviluppo economico - potranno essere ripresentate in caso di riapertura dello sportello. Lo sportello potrà essere riaperto in tempi brevi, qualora sia approvato dal Parlamento il rifinanziamento della misura contenuto nel disegno di legge di Bilancio per il 2019.

Le linee di indirizzo del Civ per la redazione del bando Isi per il 2018

Incentivi Inail più ampi

Fondi ai progetti di responsabilità sociale

DI ANNA LINDA GIGLIO

Gli incentivi Inail per la sicurezza del lavoro dovranno andare anche alle imprese che adottano modelli organizzativi e di responsabilità sociale. A chiederlo è il Civ (Consiglio di indirizzo e vigilanza) dell'Istituto assicuratore nell'«Aggiornamento delle linee di indirizzo per la concessione degli incentivi economici alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Bandi Isi 2018», approvato con la delibera n. 20 del 27 novembre 2018. A disposizione per l'anno in corso ci sono quasi 370 milioni di euro, compresi 70 milioni di risorse impegnate e non erogate nei bandi degli anni precedenti, che andranno a finanziare le tipologie di progetti già individuati nelle relazioni programmatiche dell'Istituto. Centottantadue milioni di euro saranno destinati all'Isi generalista, ovvero i progetti per la prevenzione nelle imprese relativi a tutti i settori merceologici e profili di rischio. In questo ambito, secondo il Civ, andranno valorizzati i progetti di responsabilità sociale «per aumentare la diffusione di tali interventi preventivi, sulla base di risultanze scientifiche che hanno di-

mostrato l'efficacia di questi progetti nella riduzione del rischio infortunistico e tecnopatologico».

La seconda parte più consistente dei fondi (97.417.862 milioni di euro) andrà ai progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, mentre 45 milioni di euro saranno utilizzati per l'Asse 2 tematica con il quale si finanzieranno progetti innovativi di prevenzione relativi a imprese di tutti i settori ma per identificati profili di rischio, visti gli andamenti infortunistici e gli esiti dei precedenti bandi Isi. In particolare, anche per il 2018 si conferma la finanziabilità dei progetti relativi alla riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi «favorendo la partecipazione delle imprese che pur presentando alti rischi, hanno un basso rischio assicurativo e valorizzando i progetti che introducono innovazioni tecnologiche avanzate».

Anche per il 2018 si confermano poi gli incentivi per il sostegno di progetti di innovazione orientati alla prevenzione nelle micro e piccole imprese (nel cui ambito il Civ propone di privilegiare i settori della pesca e tessile-confezione-articoli in pelle nell'ambito manifatturiero) e in agricoltura. Secondo il

Consiglio di vigilanza, sarebbe opportuno, nella stesura del nuovo bando, prevedere una semplificazione delle procedure e l'aumento delle tipologie di intervento per favorire la partecipazione delle aziende e per evitare che siano respinti progetti non coerenti con la presentazione delle domande. Sarebbe infine opportuno attivare un ulteriore intervento di redistribuzione delle risorse per ridurre al minimo i residui di somme stanziata ma non assegnate, ampliando così il numero delle aziende incentivate, e prevedere come condizione di premialità la condivisione dei progetti preventivi tra i soggetti coinvolti.

Il bonus per la formazione 4.0 anche per corsi e-learning

SVILUPPO ECONOMICO

I chiarimenti del ministero per l'agevolazione sul 40% delle spese per il personale

Nelle «lezioni» a distanza va garantita l'effettiva partecipazione del personale

Giorgio Gavelli

Via libera alla formazione online, pur con un obbligo di assicurare, in forma interattiva e almeno per il futuro, l'effettiva e continua partecipazione del personale impegnato. Il deposito all'Ispettorato del lavoro del contratto collettivo aziendale o territoriale (ovvero della sua integrazione), che disciplina l'attività formativa meritevole del credito d'imposta «formazione 4.0», può avvenire entro il 31 dicembre, anche successivamente all'effettivo svolgimento dell'attività formativa. Sono alcuni dei principali chiarimenti diffusi ieri dal ministero dello Sviluppo economico con la circolare 412088, incentrata sul credito d'imposta disciplinato dai commi 46 e seguenti della legge di Bilancio 2018 e dal decreto dello Sviluppo economico del 4 maggio scorso.

Le risposte alle domande delle imprese (anche a quelle riportate dal documento diffuso da Confindustria il 3 agosto) giungono a poche settimane dalla chiusura del periodo d'imposta e in contemporanea con i tentativi parlamentari di replicare l'iniziativa anche per il 2019. Si tratta, peraltro, di chiarimenti parziali, poiché il documento richiama una diversa e successiva circolare dell'agenzia delle Entrate, riguardante principalmente i profili di ordine fiscale.

Ricordiamo che il credito non ha una logica incrementale, essendo commisurato al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente sostenuto nel 2018 (o, più precisamente, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017) con riferimento al periodo in cui esso è stato destinato ad attività di formazione, per acquisire o consolidare le conoscenze previste dal Piano nazionale Industria 4.0 negli ambiti delle vendite e marketing, dell'informatica e delle tecniche e tecnologie di produzione. Non sono agevolate altre spese, quali il costo dei docenti esterni all'impresa, l'ammortamento dei beni strumentali impiegati o il costo dei materiali utilizzati per la formazione.

In merito agli obblighi procedurali per avallare il corso in e-learning, la circolare lascia intendere che ne sono esonerati i corsi già tenuti, i quali comunque devono rispettare gli adempimenti documentali di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto attuativo (registri presenze e altro).

Per l'attività formativa svolta nell'ambito dei gruppi, con la partecipazione in aula di docenti e discenti appartenenti a imprese diverse, il ministero apre a una certa semplificazione, prevedendo che la relazione sul corso possa essere redatta con riferimento a un unico progetto formativo e che il registro necessario per il monitoraggio delle presenze sia anch'esso unico. Tuttavia, la dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione e i contenuti formativi (articolo 3, comma 3) va rilasciata a ciascun dipendente dalla singola impresa datrice di lavoro.

Per quanto riguarda, infine, il cumulo tra credito d'imposta e altri incentivi sulle medesime spese di formazione (ad esempio, quelli previsti dal Fse o dai Fondi interprofessionali), previsto dall'articolo 8 nel rispetto delle intensità massime di aiuto ai sensi del regolamento Ue n. 651/2014 (e a cui la circolare aggiunge il regime «de minimis»), il ministero afferma che l'impresa deve verificare che la somma dei due incentivi non superi il 50% dei costi ammissibili. Nel caso di aiuti concessi per finalità diverse (ad esempio, l'assunzione di lavoratore svantaggiato), il calcolo del credito d'imposta considera la retribuzione lorda maturata nelle ore/giornate di formazione, al netto della quota già coperta dall'incentivo all'assunzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CHIARIMENTI

1. Connessione con l'iperammortamento

Come già precisato nella relazione al decreto attuativo, il Mise ribadisce che il credito d'imposta può essere fruito anche da imprese che non abbiano ancora effettuato o non abbiano in programma di effettuare investimenti in beni agevolabili

2. Deposito dei contratti collettivi

Il deposito all'Ispettorato del contratto (o l'integrazione) che disciplina l'attività formativa può avvenire entro il prossimo 31 dicembre, anche successivamente all'effettivo svolgimento dei corsi. Le previsioni contrattuali potranno essere successivamente meglio specificate

3. Formazione online

Ok all'e-learning in presenza di una procedura rafforzata di verifica della effettiva e continua presenza dei discenti, che tuttavia non è richiesta per i corsi già tenuti alla data di pubblicazione della circolare